

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto al proprio obbligo di provvedere all'adozione del provvedimento di VIA per la costruzione ed esercizio di un impianto agri-voltaico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 16 luglio 2024, n. 932 - Merope Sol S.r.l. (avv.ti Alfarano, Toscano e Venzon) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto al proprio obbligo di provvedere all'adozione del provvedimento di VIA per la costruzione ed esercizio di un impianto agri-voltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- la società ricorrente, riassumendo davanti a questo Tribunale un ricorso originariamente, e in specie il 23 ottobre/2 novembre 2023, proposto al TAR per il Lazio, poi dichiaratosi incompetente, si duole del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (*originariamente Ministero della Transizione Ecologica*) a fronte dell'istanza ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 avanzata dalla stessa ricorrente in data 3 ottobre 2022 per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale in relazione al progetto di impianto agri-voltaico descritto in epigrafe.

- essa censura inoltre, ove occorra, la nota in data 25 luglio 2023, prot. n. 121290, con la quale il MASE “*evidenzia(va) che, come stabilito dall'art. 7-bis co. 4 del d.lgs. 152/2006, lo stesso (il provvedimento di VIA, ndr) è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 del d.lgs. 152/2006. Dal combinato disposto delle citate disposizioni normative si evince che il Direttore Generale del MASE può adottare il provvedimento di VIA, recepiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte, solo previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura. È evidente, dunque, che il provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è da intendersi quale Decreto Interministeriale, il quale richiede il necessario concerto del competente Direttore Generale del MASE e del competente Direttore Generale del MiC*”.

- successivamente alla proposizione del ricorso, peraltro, e in specie in data 29 dicembre 2023, il Ministero della Cultura, Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, “*in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le Linee Guida 4.4.1 (parte seconda) - Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime(va) il proprio parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il Progetto di un impianto agrivoltaico denominato 'Boccardi' della potenza di 30,15 MW con impianto di accumulo di 26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), proposto dalla Società Merope sol S.r.l.*”.

2.- Osservato che la nota MASE in data 25 luglio 2023, prot. n. 121290, rinviando ogni pronuncia all'acquisizione del concerto MiC, aveva contenuto e carattere endoprocedimentali, sicché non è necessario valutarne in questa sede la legittimità, anche perché, in ogni caso, la stessa veniva in concreto ‘superata’ dal successivo, citato parere Soprintendenza PNRR del 29 dicembre 2023.

3.- Richiamata per il resto, condividendosene le argomentazioni, la sentenza n. 588 del 2024 di questa Sezione, secondo cui: «*è pacifica la sussistenza di un obbligo giuridico in capo al Ministero dell'Ambiente di provvedere sull'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA (...) alla luce delle disposizioni normative di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006; (...) né, in contrario, può essere considerato il parere negativo della Soprintendenza PNRR presso il Ministero della Cultura, (...) trattandosi di atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento di VIA in questione; (...) Rilevato, altresì, che: non appaiono circostanze idonee ad escludere il mancato decorso dei termini... quelle rappresentate dal Ministero dell'Ambiente (presentazione di un enorme numero di progetti da vagliare, con conseguente necessità per l'Amministrazione di esaminare in via prioritaria le istanze riguardanti progetti con maggiore valore di potenza installata o trasportata, alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), tenuto conto che un'ipotetica adesione alla ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedurali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell'art. 25, comma 7, D. Lgs. n. 152/2006*» (T.a.r. Puglia Lecce, II, 23 aprile 2024, n. 588).



4.- Ritenuto che:

- alla luce di tutto quanto precede, dovendo il MASE *-indipendentemente dalla portata sul 'merito' della VIA del parere espresso dalla Soprintendenza, questione rispetto alla quale in nessun modo questo Tribunale si esprime, in quanto estranea all'oggetto del giudizio e in ogni caso non ricorrendo quelle specifiche condizioni cui l'art. 31, comma 3, c.p.a., ricollega la possibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr., tra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, VII, 2 novembre 2023, n. 5927; T.a.r. Lazio Roma, I, 13 ottobre 2023, n. 15239)-* comunque concludere il procedimento in oggetto e, quindi, 'rispondere' all'istanza della società con una determinazione espressa e 'giustiziabile' *-la quale non può essere, all'evidenza, 'surrogata' dalle considerazioni difensive svolte dall'Avvocatura erariale nelle proprie memorie-*, il ricorso in esame va, in questi sensi e limiti, accolto;
- il MASE, per conseguenza, dev'essere condannato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., a provvedere sulla predetta istanza entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, nominandosi sin d'ora quale commissario *ad acta*, in caso di eventuale inottemperanza dello stesso all'obbligo di provvedere nel termine indicato, il Prefetto di Brindisi *-o suo delegato-*, il quale provvederà entro l'ulteriore termine di 60 giorni;
- le spese di lite seguono la soccombenza e, parzialmente compensate per la particolarità e complessità della vicenda, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, poste a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e integralmente compensate tra le restanti parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 268/2024 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull'istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- in caso di inadempimento successivo al termine assegnato, nomina fin d'ora commissario *ad acta*, affinché provveda a concludere il procedimento e ad adottare il sopra indicato provvedimento, il Prefetto di Brindisi o suo delegato, fissandosi un termine di ulteriori 60 giorni;
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (*millecinquecento/00*), oltre accessori e rimborso del contributo unificato;
- compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)